

di Maria Giovanna Trombetta*

IL VALORE DEL GIUDICATO PENALE

Il giudicato penale supera la deontologia: di fronte all'assoluzione non si può proseguire o iniziare un procedimento disciplinare. Ma solo se l'addebito coincide.

La possibilità di ritenere lesivi dei principi di deontologia professionale fatti considerati irrilevanti in sede penale, benché riconosciuta da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, non può essere mantenuta ferma dopo la modifica dell'articolo 653 c.p.p. intervenuta per effetto della legge 27 marzo 2001, n. 97. La legge 27 marzo 2001 n. 97, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ha modificato il vecchio assetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, riscrivendo o integrando i relativi articoli del codice di procedura penale.

LA MODIFICA DELL'ART. 653 C.P.C.

I rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare sono regolati dall'articolo 653 c.p.c.. La struttura precedente dell'articolo in questione stabiliva che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento avesse efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Una prima parziale modifica agli effetti della norma di cui trattasi è stata introdotta con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale che ha affievolito il principio dell'unità della giurisdizione attraverso l'eliminazione della

pregiudizialità penale obbligatoria e della validità erga omnes del giudicato penale. Di converso si è inteso valorizzare, nell'ottica di semplificare il più possibile lo svolgimento dei processi, l'autonomia di ciascuna cognizione giudiziale (penale, civile, amministrativa), accettando il rischio del verificarsi di giudicati contrastanti sui medesimi fatti. Di seguito alla legge n. 97/2001, all'art. 653 c.p.p. è stato aggiunto il comma 1-bis, che così recita: "La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

MAGGIOR PESO AL GIUDICATO PENALE

A seguito dell'intervenuta modifica, si è conferito un peso ancora maggiore al giudicato penale all'interno del procedimento disciplinare, per cui non solo le sentenze rese a seguito di dibattimento, ma tutte le sentenze definitive, hanno efficacia di giudicato, ivi comprese le sentenze di condanna. Infatti, nella precedente formulazione, l'articolo 653 c.p.p. vincolava l'amministrazione, quanto all'accertamento del fatto atteso che, per effetto di tale disposizione, la sentenza che fa stato nel procedimento disciplinare è proprio quella di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso". Al contrario, tale vincolo non sussisteva a fronte di sentenze di assoluzione con formule diverse e di quelle pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare, nonché di quelle di condanna e di patteggiamento.

Appare evidente che di fronte all'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso non sarà possibile proseguire o iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

Infatti all'amministrazione non è consentito una valutazione di tali fatti, rispetto a quella cui è pervenuto il giudice penale. Peraltro, l'effetto preclusivo non dipende dalla formula assolutoria in sé

considerata, bensì dall'effettivo accertamento da parte del giudice che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso

LE CONSEGUENZE SUL GIUDIZIO DISCIPLINARE

La Suprema Corte (fra le altre anche con la sentenza n. 14810/2000) ha rilevato che la modifica dell'articolo 653 c.p.p., intervenuta per effetto della legge 27 marzo 2001, n. 97, ha inteso ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare non potendo questo più considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia irrevocabilmente ritenuto non costituire neanche un illecito penale.

Pertanto, la pronuncia che abbia assolto il professionista dall'imputazione di un reato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" va interpretata alla luce dei seguenti principi affermati nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III 24 ottobre 2003, n. 16012: "L'interpretazione della nuova ipotesi di preclusione introdotta dalla riforma del 2001 (accertamento che il fatto non costituisce illecito penale) impone (...) di limitare l'effetto preclusivo al solo caso in cui l'addebito disciplinare riguardi il medesimo fatto già contestato e valutato in sede penale".

L'AUTONOMIA DELL'ORDINE

"Il legislatore, invero, non ha di certo inteso infrangere l'autonomia dell'organo disciplinare per i fatti invece diversi da quelli per i quali sia intervenuta l'assoluzione penale".

Sulla scia di questa considerazione la Suprema Corte ha ritenuto di dover precisare che "nell'ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato una imputazione per delitto soltanto doloso secondo la generale previsione dell'art. 42, secondo comma, del codice penale, non può ritenersi preclusa l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale ma attribuito al diverso titolo di colpa".

* *Avvocato, FNOVI*

